

Misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. (23G00020) ([GU Serie Generale n.40 del 16-02-2023](#))

note: **Entrata in vigore del provvedimento: 17/02/2023**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di introdurre ulteriori e più incisive **misure per la tutela della finanza pubblica nel settore delle agevolazioni fiscali** ed economiche in materia edilizia e di definire il perimetro della responsabilità derivante dal meccanismo della cessione dei crediti ad essa connessa;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 16 febbraio 2023;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze;

E m a n a

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Modifiche alla disciplina relativa alla cessione o sconto in luogo delle detrazioni fiscali di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77

1. All'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1-quater, è aggiunto il seguente: «1-quinquies.

Ai fini del coordinamento della finanza pubblica, **le pubbliche amministrazioni** di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, **non possono essere cessionari** dei crediti di imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui al comma 1, lettere a) e b). **(Regioni, Province, Comuni, Enti che partecipano al bilancio dello stato etc) »;**

b) dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti: «6-bis. **Ferme le ipotesi di dolo** di cui al comma 6 **il concorso nella violazione** che, ai sensi del medesimo comma 6. **“Il recupero dell'importo di cui al comma 5 è effettuato nei confronti del soggetto beneficiario di cui al comma 1, fermo restando, in presenza di concorso nella violazione, oltre all'applicazione dell'articolo 9, comma 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, anche la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari per il pagamento dell'importo di cui al comma 5 e dei relativi interessi,** determina la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari, **è in ogni caso escluso** con riguardo ai cessionari che dimostrano di aver acquisito il credito di imposta e **che siano in possesso della seguente documentazione**, relativa alle opere che hanno originato il credito di imposta, le cui spese detraibili sono oggetto delle opzioni di cui al comma 1:

a) **titolo edilizio abilitativo degli interventi**, oppure, nel caso di interventi in regime di **edilizia libera, dichiarazione sostitutiva** dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui sia indicata **la data di inizio dei lavori**

ed attestata la circostanza che gli interventi di ristrutturazione edilizia posti in essere rientrano tra quelli agevolabili, pure se i medesimi non necessitano di alcun titolo abilitativo, ai sensi della normativa vigente;

b) **notifica preliminare dell'avvio dei lavori all'azienda sanitaria locale**, oppure, nel caso di interventi per i quali tale notifica non è dovuta in base alla normativa vigente, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti tale circostanza;

c) **visura catastale ante operam** dell'immobile oggetto degli interventi, oppure, nel caso di immobili non ancora censiti, domanda di accatastamento;

d) **fatture, ricevute o altri documenti comprovanti le spese** sostenute, nonché documenti attestanti **l'avvenuto pagamento** delle spese medesime;

e) **asseverazioni**, quando obbligatorie per legge, **dei requisiti tecnici degli interventi e di congruità** delle relative spese, corredate da tutti gli allegati previsti dalla legge, rilasciate dai tecnici abilitati, con **relative ricevute di presentazione e deposito** presso i competenti uffici;

f) nel caso di interventi su parti comuni di edifici condominiali, **delibera condominiale di approvazione dei lavori** e relativa **tabella di ripartizione** delle spese tra i condomini;

g) nel caso di **interventi di efficienza energetica**, la documentazione prevista dall'articolo 6, comma 1, lettere a), c) e d), del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle infrastrutture e dei trasporti, del 6 agosto 2020, recante "Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici - cd. Ecobonus",

pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 246 del 5 ottobre 2020,

Asseverazioni e attestazioni intermedie (SAL)
<ul style="list-style-type: none">• Asseverazione dei requisiti tecnici e attestazione della congruità delle spese sostenute con ricevuta di trasmissione all'Enea¹
<ul style="list-style-type: none">• Iscrizione del tecnico asseveratore agli specifici ordini e collegi professionali
<ul style="list-style-type: none">• Polizza RC del tecnico sottoscrittore dell'asseverazione e dell'attestazione di cui al punto precedente
<ul style="list-style-type: none">• Copia/e della/e ricevuta/e di trasmissione della/e Comunicazione/i di opzione di cessione/sconto all'Agenzia delle entrate riguardante/i precedenti SAL (se presenti)
<ul style="list-style-type: none">• Attestato di prestazione energetica (APE) ante intervento
Asseverazioni e attestazioni finali
<ul style="list-style-type: none">• Scheda descrittiva² con ricevuta di trasmissione all'Enea
<ul style="list-style-type: none">• Attestato di prestazione energetica (APE) ante intervento
<ul style="list-style-type: none">• Attestato di prestazione energetica (APE) post intervento
<ul style="list-style-type: none">• Asseverazione dei requisiti tecnici e attestazione della congruità delle spese sostenute con ricevuta di trasmissione all'Enea³
<ul style="list-style-type: none">• Iscrizione del tecnico asseveratore agli specifici ordini e collegi professionali
<ul style="list-style-type: none">• Polizza RC del tecnico sottoscrittore dell'asseverazione e dell'attestazione di cui al punto precedente
<ul style="list-style-type: none">• Contratto di cessione al GSE dell'energia non autoconsumata e scheda prodotto (solo se presenti interventi fotovoltaici)
<ul style="list-style-type: none">• Attestazione dell'impresa che ha effettuati i lavori di esecuzione dell'intervento trainato tra l'inizio e la fine del lavoro trainante

oppure, nel caso di interventi per i quali uno o più dei predetti documenti non risultino dovuti in base alla normativa vigente, dichiarazione sostitutiva **dell'atto di notorietà**, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti tale circostanza;

h) **visto di conformità** dei dati relativi alla documentazione che attesti la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione sulle spese sostenute per le opere, rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati all'articolo 3, comma 3, lettere a) e b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei

¹ Redatta secondo il modulo tipo 2 – Decreto “Asseverazioni” 6 agosto 2020, art. 2 co. 7 lett. b).

² Allegati C e D del Decreto “Requisiti - Ecobonus” 6 agosto 2020.

³ Redatta secondo il modulo tipo 1 – Decreto “Asseverazioni” 6 agosto 2020, art. 2 co. 7 lett. a).

centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997;

i) **un'attestazione rilasciata dai soggetti obbligati** di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, che intervengono nelle cessioni comunicate ai sensi del presente articolo, di avvenuta osservanza degli obblighi di cui agli articoli 35 e 42 del decreto legislativo n. 231 del 2007 **(obblighi antiriciclaggio)**.

6-ter. L'esclusione di cui al comma 6-bis opera anche con riguardo ai soggetti, **diversi dai consumatori o utenti**, come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera a), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. **(a consumatore o utente: la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta, che acquistano i crediti di imposta da una banca, o da altra società appartenente al gruppo bancario della medesima banca, con la quale abbiano stipulato un contratto di conto corrente, facendosi rilasciare una attestazione di possesso, da parte della banca o della diversa società del gruppo cedente, di tutta la documentazione di cui al comma 6-bis, lettere da a) a i).** - Per i soggetti che acquistano i crediti d'imposta da una banca / società appartenente ad un gruppo bancario, per escludere la responsabilità in solido è sufficiente acquisire un'attestazione con la quale la cedente dichiara di essere in possesso della predetta documentazione.-

6-quater. **Il mancato possesso** di parte della documentazione di cui al comma 6-bis non costituisce, da solo, **causa di responsabilità solidale per dolo o colpa grave del cessionario**, il quale può fornire, **con ogni mezzo**, prova della propria diligenza o non gravità della negligenza. **Sull'ente impositore grava l'onere della prova della sussistenza dell'elemento soggettivo del dolo o della**

colpa grave del cessionario, ai fini della contestazione del concorso del cessionario nella violazione e della sua responsabilità solidale ai sensi del comma 6. Rimane ferma l'applicazione dell'articolo 14, comma 1.bis.1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.».

Art. 2

Modifiche in materia di cessione dei crediti fiscali

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Decreto (**17/01/2023**), in relazione agli interventi di cui **all'articolo 121, comma 2**, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, non è consentito l'esercizio delle opzioni di cui all'articolo 121, comma 1, lettere a) e b) (sconto in fattura e cessione del credito), del medesimo decreto-legge.

a) **recupero del patrimonio edilizio (manutenzione straordinaria, ristrutturazione, restauro e mantenimento conservativo)** di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettere a), b) e d), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

b) **efficienza energetica di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63**, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 e di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 119;

TRAINANTI

- a) **interventi di isolamento termico** delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro dell'edificio;
- b) interventi sulle **parti comuni** degli edifici per la sostituzione degli **impianti di climatizzazione invernale** esistenti con **impianti centralizzati per il riscaldamento**;
- c) **interventi sugli edifici unifamiliari** o sulle unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno per la sostituzione degli impianti di **climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento**, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A;

TRAINATI

- Intervento di riqualificazione energetica su edificio esistente**
- Intervento su involucro di edificio esistente** (tranne l'acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi)
- Intervento di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi**
- Intervento di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione \geq classe A**
- Intervento di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale **con caldaie a condensazione \geq classe A+ sistemi di termoregolazione o con generatori ibridi** o con pompe di calore; intervento di sostituzione di scaldacqua
- Intervento di installazione di pannelli solari/collettori solari**
- Acquisto e posa in opera di schermature solari**
- Acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale a **biomasse combustibili**
- Acquisto e posa in opera di sistemi di **microcogenerazione in sostituzione di impianti esistenti**

-Acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per controllo da remoto (**Sistemi building automation**)

c) **adozione di misure antisismiche** di cui all'articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di cui al comma 4 dell'articolo 119;

d) **recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti**, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all'articolo 1, commi 219 e 220, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Misura scaduta il 31/12/2022);

e) **installazione di impianti fotovoltaici** di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ivi compresi gli interventi di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 119 del presente decreto;

f) **installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici** di cui all'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di cui al comma 8 dell'articolo 119;

f-bis) **superamento ed eliminazione di barriere architettoniche** di cui all'articolo 119-ter del presente decreto.

Cosa è fatto salvo?

La stretta sulle cessioni dei bonus risparmia **le agevolazioni diverse da quelle edilizie**. Rispetto alle ipotesi circolate prima del Consiglio dei ministri di giovedì, il DI 11/2023 pubblicato in «Gazzetta Ufficiale» non prevede uno stop generalizzato sulle cessioni di tutti i crediti.

Di fatto, con il testo in vigore da venerdì 17 febbraio, non si applicano le restrizioni alle prime cessioni di agevolazioni come, ad esempio, la **Super Ace o i crediti d'imposta per elettricità e gas** ancora utilizzabili e messi a disposizione delle imprese contro il caro energia.

Il **bonus mobili** (50% su una spesa massima di 8mila euro) e il **bonus giardini** (36% su 5mila euro) non sono mai stati utilizzabili tramite cessione del credito e sconto in fattura. Per loro, quindi, non cambia nulla: sono confermati fino alla fine del 2024 e **continueranno a poter essere recuperati in dieci rate annuali in dichiarazione dei redditi**.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 **non si applicano alle opzioni relative alle spese sostenute** per gli interventi di cui all'articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020, per i quali in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto (**17/02/2023 quindi 16/02/2023**):

a) per gli interventi diversi **da quelli effettuati dai condomini** risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (**CILA**), ai sensi dell'articolo 119, comma 13-ter, del decreto-legge n. 34 del 2020;

b) per gli **interventi effettuati dai condomini** risulti adottata **la delibera** assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori e **risulti presentata la comunicazione** di inizio lavori asseverata (CILA), ai sensi dell'articolo 119, comma 13-ter, del decreto-legge n. 34 del 2020;

c) per gli interventi comportanti la **demolizione e la ricostruzione** degli edifici risulti presentata **l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo**.

Badiamo bene qui si parla di CILA e Titolo Abilitativo non di inizio lavori.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle opzioni relative alle spese sostenute per gli interventi **diversi** da quelli di cui all'articolo **119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020**, per i quali in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto:

a) risulti presentata la **richiesta del titolo abilitativo**, ove necessario;

b) per gli interventi per i quali **non e' prevista la presentazione di un titolo abilitativo**, siano gia' iniziati i **lavori**;

c) **risulti regolarmente registrato il contratto preliminare ovvero stipulato il contratto definitivo di compravendita** dell'immobile nel caso di acquisto di unita' immobiliari ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o ai sensi dell'articolo 16, comma 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90.

Per gli sconti diversi dal superbonus il discorso cambia, soprattutto perché in molti casi **non c'è una Cila o un'autorizzazione del Comune** a dare certezza sui tempi. Quindi, entro il 16 febbraio sarà necessario avere presentato la richiesta di titolo abilitativo, se questa prevista. Se però si **ricade in edilizia libera** e non servono autorizzazioni o comunicazioni particolari, il riferimento è **l'inizio dei lavori**.

Solo gli interventi avviati entro il 16 febbraio salvano, quindi, cessioni e sconti in fattura.

Nel caso di molti bonus minori, però, questo assetto rischia di mandare in fuorigioco migliaia di interventi e di imprese. Pensiamo alle caldaie o agli infissi, per i quali di solito si sottoscrive un contratto, magari accompagnato da sconto in fattura, e si ordinano i materiali. **L'avvio dei lavori arriva solo in coda** al processo, quando il fornitore è pronto per installare il prodotto e, di solito, lo fa in una giornata. Con questa formulazione, chi ha ordinato i materiali ma non ha ancora eseguito nessuna opera rischia di restare senza cessione e sconto. **Un problema relevantissimo, dal momento che proprio per l'installazione di infissi e caldaie lo strumento dello sconto in fattura è stato utilizzato in grandi quantità.**

4. Le disposizioni di cui all'articolo 14, commi 2-ter

~~2-ter. Per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica di cui al presente articolo, i soggetti che nell'anno precedente a quello di sostenimento delle spese si trovavano nelle condizioni di cui all'articolo 11, comma 2, e all'articolo 13, comma 1, lettera a), e comma 5, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#), in luogo della detrazione possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Le modalità di attuazione delle disposizioni del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.~~

2-sexies

~~Per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica di cui al presente articolo, in luogo della detrazione, i soggetti beneficiari, diversi da quelli indicati al comma 2-ter, possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Rimane esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari~~

finanziari. Le modalita' di attuazione del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

e 3.1,

A partire dal 1° gennaio 2020, **unicamente per gli interventi di ristrutturazione importante di primo livello** di cui al [decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2015](#), recante adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 - Linee guida nazionali per la certificazione energetica, **per le parti comuni degli edifici condominiali, con un importo dei lavori pari o superiore a 200.000 euro**, il soggetto avente diritto alle detrazioni puo' optare, in luogo dell'utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, **sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto**, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest'ultimo rimborsato sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, ai sensi dell'[articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241](#), senza l'applicazione dei limiti di cui all'[articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388](#), e all'[articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244](#). Il fornitore che ha effettuato gli interventi ha a sua volta facolta' di cedere il credito d'imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilita' di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. Rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari.

e all'articolo 16, commi 1-quinquies, terzo, quarto e quinto periodo

Qualora gli interventi di cui al comma 1-quater siano realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali, le detrazioni dall'imposta di cui al primo e al secondo periodo del medesimo comma 1-quater spettano, rispettivamente, nella misura del 75 per cento e dell'85 per cento. Le predette detrazioni si applicano su un ammontare delle spese non superiore a euro 96.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio. Per tali interventi, a decorrere dal 1° gennaio 2017, **in luogo della detrazione i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno**

~~effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Rimane esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari. Le modalità di attuazione del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.~~(7) (14) (16)

e 1-septies, secondo e terzo periodo

Qualora gli interventi di cui al comma 1-quater siano realizzati nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 ai sensi dell'ordinanza del [Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 108 dell'11 maggio 2006](#), mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurre il rischio sismico, anche con variazione volumetrica rispetto all'edificio preesistente, ove le norme urbanistiche vigenti consentano tale aumento, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, che provvedano, entro trenta mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva alienazione dell'immobile, le detrazioni dall'imposta di cui al primo e al secondo periodo del medesimo comma 1-quater spettano all'acquirente delle unità immobiliari, rispettivamente nella misura del 75 per cento e dell'85 per cento del prezzo della singola unità immobiliare, risultante nell'atto pubblico di compravendita e, comunque, entro un ammontare massimo di spesa pari a 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare.

~~I soggetti beneficiari di cui al periodo precedente possono optare, in luogo della detrazione, per la cessione del corrispondente credito alle imprese che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Rimane esclusa la cessione a istituti di credito e intermediari finanziari.~~(14) (16),

del citato decreto-legge n. 63 del 2013, sono abrogate.

Art. 3

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione (**pubblicazione 16/02/2023 entrate in vigore 1702/2023**) nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 febbraio 2023